

Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Adozione

stato di adottabilità del minore

Cassazione civile, Sez. I,
1° marzo 2023, n. 6188

Con la decisione in commento i giudici della Cassazione hanno confermato quanto deciso dalla Corte d'appello di Brescia circa la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore di età e hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla madre biologica già decaduta dalla responsabilità genitoriale con sentenza del Tribunale per i minorenni di Brescia a seguito delle segnalazioni dei servizi sociali territoriali e dell'accertata incapacità della stessa di evolvere dalla condizione di assoluta precarietà in cui versava sin dalla nascita del figlio, nato positivo alla cocaina.

Nella fattispecie a oggetto rileva un'ulteriore questione di carattere tutt'altro che secondaria e relativa alla possibilità di propendere per l'adozione legittimante o per l'adozione c.d. mite.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'articolo 44, comma 1, lettera d, della legge 4 maggio 1983, n. 184 permette la nascita di un vincolo di filiazione giuridica tra adottato e adottante, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto stesso tra il minore di età e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono in cui, pur in presenza di profonde mancanze genitoriali, permane un significativo rapporto affettivo genitore-figlio che fa propendere per la radicale recisione del loro rapporto.

L'adozione legittimante costituisce, invece, l'*extrema ratio* cui propendere solo nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore di età, che si trova in una condizione di accertato abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di crescerlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un equilibrato sviluppo psicofisico (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 23 giugno 2022, n. 20322).